



Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

(Ordinanza sui documenti d'identità, ODI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 settembre 2002¹ sui documenti d'identità è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «passaporto provvisorio» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «passaporto di emergenza».

In tutta l'ordinanza «Dipartimento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «DFGP».

Art. 2 Tipi di passaporto

¹ Esistono i seguenti tipi di passaporto:

- a. passaporto ordinario;
- b. passaporto di emergenza;
- c. passaporto diplomatico ordinario;
- d. passaporto diplomatico di emergenza;
- e. passaporto di servizio ordinario.

Art. 2a Tipi di carte d'identità

Esistono i seguenti tipi di carte d'identità:

- a. carta d'identità non contenente dati registrati elettronicamente (carta d'identità senza microchip);

¹ RS 143.11

-
- b. carta d'identità contenente dati registrati elettronicamente (carta d'identità con microchip).

Art. 4 Forma ed edizione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce la forma e l'aspetto dei documenti d'identità e ne cura l'edizione.

Art. 5 cpv. 5

Abrogato

Art. 5a Lettura del microchip

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 2

Abrogato

Art. 12 cpv. 4

⁴ L'autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall'obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l'identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari, compresa la fotografia, in altro modo. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal DFGP.

Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

¹ L'autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente.

² Per il rilascio di un passaporto o di una carta d'identità con microchip essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice. Per le richieste di rilascio di una carta d'identità senza microchip le impronte digitali non sono registrate.

³ Le impronte digitali non sono registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea.

⁴ Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto o una carta d'identità con microchip con una validità ridotta a un anno. La validità ridotta non influenza sull'importo degli emolumenti.

Art. 14a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 3

Contenuto ulteriore del passaporto e della carta d'identità con microchip

¹ Sul microchip dei passaporti di cui all'articolo 2 capoverso 2 e delle carte d'identità di cui all'articolo 2a lettera b sono registrati i dati seguenti:

³ Ai passaporti è applicabile il regolamento (CE) n. 2252/2004².

Titolo prima dell'art. 14c

Sezione 2a:

Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d'identità senza microchip presso il Comune di domicilio

Art. 14c cpv. 1

¹ Il Comune di domicilio utilizza per trattare le richieste di carte d'identità senza microchip l'applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione.

II

Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria

I passaporti provvisori, i passaporti diplomatici provvisori e i passaporti di servizio provvisori rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono validi fino alla loro scadenza.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

² Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

Allegato 2
(art. 47)

Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45)

| Documento d'identità | Bambini | Adulti |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| | Persone che non hanno ancora compiuto 18 anni | Persone che hanno compiuto 18 anni |
| | Fr. | Fr. |
| CID senza microchip | 30.– | 65.– |
| CID con microchip | 30.– | 65.– |
| Passaporto | 60.– | 140.– |
| Passaporto + CID senza microchip | 68.– | 148.– |
| Passaporto + CID con microchip | 68.– | 148.– |
| Passaporto di emergenza | 100.– | 100.– |

Allegato 3
(art. 53 cpv. 2)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

| Documento d'identità | Quota dell'autorità di rilascio (Cantoni o rappresentanze svizzere all'estero) | Quota del servizio preposto all'allestimento dei documenti d'identità | Quota di fedpol |
|---|---|---|-----------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| CID senza microchip | | | |
| Bambini | 23.80 | 5.00 | 1.20 |
| Adulti | 51.60 | 11.00 | 2.40 |
| CID con microchip | | | |
| Bambini | 23.80 | 5.00 | 1.20 |
| Adulti | 51.60 | 11.00 | 2.40 |
| Passaporto | | | |
| Bambini | 31.20 | 20.00 | 8.80 |
| Adulti | 69.90 | 49.00 | 21.10 |
| Passaporto + CID senza microchip | | | |
| Bambini | 31.20 | 28.00 | 8.80 |
| Adulti | 69.90 | 57.00 | 21.10 |
| Passaporto + CID con microchip | | | |
| Bambini | 31.20 | 28.00 | 8.80 |
| Adulti | 69.90 | 57.00 | 21.10 |
| Passaporto di emergenza | 70.00 | 30.00 | 0.00 |